

Codice A1809C

D.D. 12 agosto 2025, n. 1587

DGR n. 2-1405 del 23 luglio 2025. Impegno di Euro 2.200.000,00 sul cap. 171361, di cui Euro 1.258.309,76 per l'anno 2026 ed Euro 941.690,24 per l'anno 2027 e annotazione contabile di spesa di Euro 600.000 cap. 171361 per l'anno 2028 a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, per la copertura di una quota dei costi derivanti dall'agevolazione tariffaria "Under 26". Approvazione degli schemi di convenzione.



ATTO DD 1587/A1800A/2025

DEL 12/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: DGR n. 2-1405 del 23 luglio 2025. Impegno di Euro 2.200.000,00 sul cap. 171361, di cui Euro 1.258.309,76 per l'anno 2026 ed Euro 941.690,24 per l'anno 2027 e annotazione contabile di spesa di Euro 600.000 cap. 171361 per l'anno 2028 a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, per la copertura di una quota dei costi derivanti dall'agevolazione tariffaria "Under 26". Approvazione degli schemi di convenzione.

Premesso che:

la legge regionale n. 1/2000, all'articolo 1, comma 2, sancisce che la Regione Piemonte, tra gli obiettivi e le finalità della medesima legge regionale, persegue il raggiungimento di una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, anche avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione, la promozione del trasporto pubblico locale tramite azioni di politica tariffaria;

la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155/2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);

con deliberazione n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA).

Richiamato che, al paragrafo 9.2. del PRQA, Ambito di intervento “Mobilità e aree urbane” (MOB), sub. 9.2.3 “Misure e Azioni”, sono individuate le seguenti misure ed azioni:

- Misura Mob.M1 “Attuazione della pianificazione di settore”, comprensiva dell’Azione Mob.M1.A5 relativa all’attuazione del “Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti” (PRMT), declinato operativamente nei piani di settore, tra cui il Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP), il Piano regionale della Logistica (PrLog) e il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), con riferimento in particolare alle azioni di medio termine, funzionali al raggiungimento degli obiettivi al 2030 fissati dalla pianificazione strategica, di cui alla D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023;

- Misura Mob.M3 “Riduzione dei veicoli inquinanti in circolazione e delle loro percorrenze e promozione della multimodalità”, quale misura imprescindibile per la riduzione delle emissioni connesse ai trasporti, vista la preponderanza dell’uso del veicolo privato per gli spostamenti quotidiani e l’analisi del parco veicolare regionale;

- Azione Mob.M3.A1b “Incentivazione all’acquisto di abbonamenti al TPL”, identificata come leva significativa per l’attuazione di uno shift modale dalla mobilità privata a quella collettiva al trasporto pubblico, anche attraverso una scelta di politiche tariffarie contenute e incentivanti da parte delle aziende di TPL, finalizzata ad offrire un servizio accessibile a tutti, scoraggiando l’utilizzo del mezzo privato per contribuire alla tutela ambientale.

Richiamato, inoltre, che le misure del PRQA sono finanziate anche con fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e che, fra queste, rientra la Misura di “Incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale per i cittadini piemontesi”, la cui linea di finanziamento 1 destina contributi per l’acquisto di nuovi abbonamenti annuali TPL (ferro, gomma e lacuali) per i proprietari di veicoli diesel, da Euro 3 a Euro 5, e loro familiari, e che ogni sua variazione di utilizzo deve essere istruita dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e successivamente autorizzata dal MASE.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 1/2000:

- all’articolo 12, stabilisce che la Giunta regionale definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;

- il “Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti” (PRMT), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 256-2458 del 16 gennaio 2018, quale documento strategico che ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del settore e gli obiettivi da raggiungere al 2020, 2030 e 2050, e si attua attraverso i piani di settore che definiscono le politiche di medio termine funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi;

- in sua attuazione, il “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog). Le Azioni al 2030”, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 6-7459 del 25 settembre 2023, delinea le azioni di medio termine funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Ritenuto che, nell'ottica di rafforzare la vocazione universitaria del Piemonte, consolidandola come polo attrattivo e supportando attivamente gli studenti iscritti agli atenei regionali, è strategico e prioritario incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale da parte degli universitari Under 26, tenuto conto che tale misura non soltanto favorirà la loro mobilità, ma risponderà anche alla crescente sensibilità delle nuove generazioni verso la sostenibilità ambientale.

Dato atto che in data 29 luglio 2025 è stato firmato il “Protocollo d’Intesa per la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria e la definizione di un’agevolazione tariffaria nell’uso del TPL per studenti universitari Under 26 per un periodo sperimentale di tre anni” il cui schema è stato approvato con DGR n. 2-1405 del 23 luglio 2025.

Premesso inoltre che il suddetto Protocollo prevede una spesa per il ripiano dei mancati ricavi derivanti dall’agevolazione tariffaria “Under 26” a favore delle aziende di Trasporto pubblico interessate pari ad € 36.600.000,00.

Dei suddetti Euro 36.600.000,00 necessari per i 3 anni accademici 2025-26, 2026-27 e 2027-28:

- Euro 22.800.000,00 sono messi a disposizione dalla Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio (DD n.601 del 11 agosto 2025);
- Euro 11.000.000,00 sono messi a disposizione dalla Direzione A1800A Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica (DD n. 1586/2025 del 12 agosto 2025);
- Euro 2.800.000,00, come previsto dal suddetto Protocollo, devono essere impegnati sul 171361/2027 (Missione 10, Programma 1002).

Nel VALUTATO CHE, penultimo punto del suddetto Protocollo, si dà mandato alla Direzione Regionale A1800A - Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica di “adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell’attuazione dell’iniziativa”.

All’articolo 3 (Obblighi delle Parti) del richiamato Protocollo è previsto che le Parti “ omissis-individuano le azioni di rispettiva competenza da disciplinare nel dettaglio con successive convenzioni attuative, funzionali ad assicurare:

- a. la definizione di dettaglio della misura;
- b. gli obblighi fra le parti, la quantificazione delle risorse disponibili e le forme e modalità di trasferimento ai soggetti committenti dei contratti di servizio; omissis”.

A seguito della stipula del suddetto Protocollo, le Parti hanno concordato le bozze di Convenzioni allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare, nelle bozze di Convenzioni che disciplinano i rapporti tra Regione Piemonte, AMP e i Comuni, sono state definite, tra l’altro, anche le risorse e le modalità di erogazioni che determinano il seguente schema di spesa massima:

- anno 2025: Euro 8.700.000,00;
- anno 2026: Euro 14.200.000,00;
- anno 2027: Euro 12.200.000,00;
- anno 2028: Euro 1.500.000,00.

Considerati gli impegni annui definiti dalle DD.D. n.601/2025 del 11 agosto 2025 e n. __ del ____, nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo in parola, occorre procedere a riprogrammare i

2.800.000,00 Euro del capitolo 171361 secondo il seguente schema:

- Euro 1.258.309,76 nell'anno 2026;
- Euro 941.690,24 nell'anno 2027;
- Euro 600.000,00 nell'anno 2028.

Considerato che:

- la L.R. 1/2000, all'art. 8 prevede la costituzione di consorzio , denominato "Agenzia della Mobilità Piemontese" (AMP) per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- per quanto sopra nel suddetto Protocollo è stato individuato AMP quale primo beneficiario delle risorse in quanto ente concedente dei servizi oggetto dell'agevolazione;

Per quanto sopra occorre procedere all'impegno di Euro 2.200.000,00, di cui euro sul cap. 171361 di cui Euro 1.258.309,76 per l'anno 2026 ed Euro 941.690,24 per l'anno 2027 e annotazione contabile di spesa di Euro 600.000 cap. 171361 per l'anno 2028 a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, per la copertura di una quota dei costi derivanti dall'agevolazione tariffaria "Under 26".

Gli importi non sono assoggettati alla ritenuta IRPEG ai sensi D.P.R. 600/73.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9.

Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 .

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Decreto-Legge luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", così come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA";

- la legge Regionale 4 gennaio 2000, n.1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";
- la Legge Regionale 27 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta regionale, 8 agosto 2025, n. 5 - 1482 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 23/07/2025 n. 2-1405;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 3 marzo 2025 n. 12-852 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- la deliberazione della Giunta regionale, 8 agosto 2025, n. 4 - 1481 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali";
- la D.D. n. 601/2025 del 11 agosto 2025 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- la D.D. n.1586/2025 del 12 agosto 2025 della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

determina

- ai sensi della DGR n. 2-1405 del 23 luglio 2025:

a) di approvare le bozze di Convenzioni allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

b) di prevederne la firma anche in presenza di modifiche non sostanziali;

c) di impegnare per la copertura di una quota dei costi derivanti dall'agevolazione tariffaria "Under 26":

1. Euro 1.258.309,76 sul cap. 171361/2026 per l'anno 2026 a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (codice beneficiario 314899 – codice fiscale 97639830013) la cui transazione elementare è riportata nell'Appendice A parte integrante del presente provvedimento;
2. ed Euro 941.690,24 sul cap. 171361/2027 per l'anno 2027 a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (codice beneficiario 314899 – codice fiscale 97639830013) la cui transazione elementare è riportata nell'Appendice A parte integrante del presente provvedimento;

d) di registrare l'annotazione contabile di spesa di Euro 600.000 sul cap. 171361/2028 a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (codice beneficiario 314899 – codice fiscale 97639830013) la cui transazione elementare è riportata nell'Appendice A parte integrante del presente provvedimento.

Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

- beneficiario: Agenzia della Mobilità Piemontese
- importo: Euro 2.800.000,00.
- forma giuridica: Consorzio – Ente pubblico di interesse regionale
- codice fiscale: 97639830013
- dirigente responsabile del procedimento: Ing. Bruno Ifrigerio
- modalità per l'individuazione del beneficiario: soggetto individuato ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP_UPO.doc
2. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP_UNITO.doc
3. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP_POLITECNICO.doc
4. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-Fondazione_CRT.doc
5. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-Fondazione_CSP.doc
6. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-AMP-ComTo.doc
7. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-AMP-Comune_ASTI.doc
8. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-AMP-Comune_BIELLA.doc
9. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-AMP-Comune_CUNEO.doc



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

10. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-AMP-Comune_NOVARA.doc
11. 20250805_Convenzione_Attuativa_RP-AMP-Comune_VERCELLI.doc



Allegato



**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nella persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

l'Università del Piemonte Orientale, con sede legale in Vercelli, Via Duomo 6, cod. fiscale 94021400026, nella persona del Rettore/Direttore Generale _____, domiciliato per la carica in Vercelli, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023, sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;
- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente "Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)";
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità;

- sede di Asti, 859 unità;
- sede di Biella, 286 unità;
- sede di Cuneo, 2.007 unità;
- sede di Torino, 59.917 unità;
- Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
- Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l'auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall'auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l'istituzione di una forma di gratuità nell'utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all'ambito urbano;
- l'art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l'utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull'intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell'ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell'ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, le Parti hanno approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale n. 6/2025/11.2 in data 30/05/2025, un protocollo d'intesa;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che la Regione si impegni, fra l'altro:
 - a stipulare con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali le convenzioni attuative dell'iniziativa;
 - ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
 - a garantire la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di Società partecipate dalla Regione, dell'infrastruttura informatica finalizzata alla gestione della agevolazione tariffaria e alla emissione dei titoli di viaggio;
 - che l'Università del Piemonte Orientale si impegni:
 - a garantire la comunicazione, con modalità da definire, a tutti gli studenti, compresi gli studenti di nuova immatricolazione, dell'avvio dell'iniziativa, a firma del Rettore, del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore ai trasporti;
 - a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione

dell'iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;

CONSIDERATO

che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avvenuta in data 29/07/2025, si rende necessario procedere alla stipula delle convenzioni attuative dell'iniziativa;

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo di interscambio dei dati, le modalità di comunicazione agli studenti e le modalità di liquidazione ed erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26.

Art. 3 – Requisiti di accesso all'iniziativa

Possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università del Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;
- 3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione inferiore ad € 85.000;
 - b) nel caso di studenti stranieri, ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad € 85.000;
 - c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;
 - d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire;
- a realizzare, anche avvalendosi della collaborazione di Società partecipate dalla Regione, l'infrastruttura informatica finalizzata alla gestione della agevolazione tariffaria e alla emissione dei titoli di viaggio, assicurandosi di ottenere, da parte dei soggetti richiedenti l'agevolazione, il consenso al trattamento dei dati;
- ad eseguire eventuali verifiche ulteriori, rispetto a quelle effettuate al momento della richiesta, secondo

modalità definite con successivo provvedimento, sulla base dei dati che saranno forniti dall'Università e per il cui trattamento il soggetto richiedente abbia fornito il consenso all'atto di adesione all'iniziativa.

Art. 5 – Impegni dell'Università del Piemonte Orientale

L'Università del Piemonte Orientale si impegna:

- ad inviare a tutti gli studenti nuovi immatricolati ed a quelli già iscritti ai corsi di I° e II° livello ed ai corsi di dottorato, di età inferiore ai 26 anni al momento dell'iscrizione, una comunicazione a mezzo mail, il cui contenuto è concordato con gli Uffici di comunicazione della Presidenza della Giunta Regionale, con cui li informa dell'iniziativa, rende loro noto i requisiti e dà evidenza del portale attraverso il quale presentare la richiesta;
- a garantire la massima diffusione dell'iniziativa, attraverso il proprio sito istituzionale, i propri social media, il proprio portale della didattica e tramite affissioni, nelle proprie sedi, del materiale all'uopo predisposto dalla Regione Piemonte;
- a mettere a disposizione della Regione, in ambiente informatico allo scopo predisposto, la possibilità di verificare, tramite interrogazione con il Codice Fiscale dello studente, il possesso dei requisiti per l'accesso all'iniziativa previsti dall'art. 3 ai punti 1), 2) e 3) lett. b) della presente Convenzione, sulla base delle informazioni in possesso dell'Università all'atto della richiesta. In assenza dei requisiti, l'Università, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (d.lgs. 196/2003 e s.m.i), fornisce indicazioni utili alla verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto di adesione all'iniziativa.

Art. 6 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per l'Università del Piemonte Orientale: _____

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche). Le Parti si impegnano a trattare tali dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza, e solo per le finalità strettamente inerenti alla Convenzione e agli obblighi di legge, in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione, il Titolare del trattamento dei dati personali per la Regione è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Responsabile (esterno) del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è 5T s.r.l., i cui dati di contatto sono rpdp@5t.torino.it o, in alternativa, è possibile scrivere a 5T Srl, Corso Novara, 96 – 10152 Torino.

Per l'Università del Piemonte Orientale, agli stessi fini, *[specificare]* il Titolare del trattamento dei dati personali è _____, il Delegato al trattamento dei dati personali è _____. I dati di contatto sono _____.

Art. 8 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 9 - Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere è interamente a carico dell'Università. L'imposta di bollo è assolta mediante *[specificare qui la modalità scelta, es: "applicazione di contrassegno telematico", "assolvimento in modalità virtuale", "marca da bollo apposta con identificativo..."]*.

Art. 10 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 11 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica

firmato digitalmente

Il Rettore/Direttore Generale dell'Università del Piemonte Orientale

firmato digitalmente

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nella persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

l'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via Verdi 8, cod. fiscale 80088230018, nella persona del Rettore Prof. _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023, sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;
- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente "Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)";
- la popolazione universitaria under 26 nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità;

- sede di Asti, 859 unità;
- sede di Biella, 286 unità;
- sede di Cuneo, 2.007 unità;
- sede di Torino, 59.917 unità;
- Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
- Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l'auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall'auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l'istituzione di una forma di gratuità nell'utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all'ambito urbano;
- l'art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l'utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull'intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell'ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell'ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, le Parti hanno approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino n. 6/2025/VI.2 in data 06 giugno 2025, un protocollo d'intesa;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che la Regione si impegni, fra l'altro:
 - a stipulare con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali le convenzioni attuative dell'iniziativa;
 - ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
 - a garantire la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di Società partecipate dalla Regione, dell'infrastruttura informatica finalizzata alla gestione della agevolazione tariffaria e alla emissione dei titoli di viaggio;
 - che l'Università degli Studi di Torino si impegni:
 - a garantire la comunicazione, con modalità da definire, a tutti gli studenti, compresi gli studenti di nuova immatricolazione, dell'avvio dell'iniziativa, a firma del Rettore, del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore ai trasporti;
 - a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione

dell'iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;

- a garantire i flussi finanziari utili ad assicurare parte della copertura finanziaria dell'iniziativa, per un importo complessivo pari ad € 500.000 annui, da riconoscere sulle annualità 2026, 2027 e 2028;

CONSIDERATO

che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avvenuta in data 29/07/2025, si rende necessario procedere alla stipula delle convenzioni attuative dell'iniziativa;

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo di interscambio dei dati, le modalità di comunicazione agli studenti e le modalità di liquidazione ed erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26.

Art. 3 – Requisiti di accesso all'iniziativa

Possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;
 - 3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione inferiore ad € 85.000;
 - b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:
 - ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
 - PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000;
 - c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;
 - d) avere una invalidità, con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, erogate dall'Università, prevedendo il vincolo di utilizzo nell'ambito dell'iniziativa prevista dal citato Protocollo d'Intesa;

- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire;
- a realizzare, anche avvalendosi della collaborazione di Società partecipate dalla Regione, l'infrastruttura informatica finalizzata alla gestione della agevolazione tariffaria e alla emissione dei titoli di viaggio, assicurandosi di ottenere, da parte dei soggetti richiedenti l'agevolazione, il consenso al trattamento dei dati;
- ad eseguire eventuali verifiche ulteriori, rispetto a quelle effettuate al momento della richiesta, secondo modalità definite con successivo provvedimento, sulla base dei dati che saranno forniti dall'Università e per il cui trattamento il soggetto richiedente abbia fornito il consenso all'atto di adesione all'iniziativa.

Art. 5 – Impegni dell'Università degli Studi di Torino

L'Università degli Studi di Torino si impegna:

- ad inviare a tutti gli studenti nuovi immatricolati ed a quelli già iscritti ai corsi di I° e II° livello ed ai corsi di dottorato, di età inferiore ai 26 anni al momento dell'iscrizione, una comunicazione a mezzo mail, il cui contenuto è concordato con gli Uffici di comunicazione della Presidenza della Giunta Regionale, con cui li informa dell'iniziativa, rende loro noto i requisiti e dà evidenza del portale attraverso il quale presentare la richiesta;
- a garantire la massima diffusione dell'iniziativa, attraverso il proprio sito istituzionale, i propri social media, il proprio portale della didattica e tramite affissioni, nelle proprie sedi, del materiale all'uopo predisposto dalla Regione Piemonte;
- a stanziare, all'interno dei propri bilanci previsionali e relativi alle annualità 2026, 2027 e 2028, l'importo annuo di € 500.000, da riconoscere alla Regione Piemonte a sostegno dell'iniziativa;
- a liquidare alla Regione Piemonte, tramite le modalità che saranno comunicate dalla medesima, l'importo annuo di € 500.000, per le annualità 2026, 2027 e 2028, entro il 31 luglio di ogni anno, una volta comunicati dalla Regione l'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione, gli estremi di tesoreria su cui effettuare il versamento e la corretta causale da indicare nel medesimo;
- a mettere a disposizione della Regione, in ambiente informatico allo scopo predisposto, la possibilità di verificare, tramite interrogazione con il Codice Fiscale dello studente, il possesso dei requisiti per l'accesso all'iniziativa previsti dall'art. 3 ai punti 1), 2) e 3) lett. b) della presente Convenzione sulla base delle informazioni in possesso dell'Università all'atto della richiesta. In assenza dei requisiti, l'Università, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (d.lgs. 196/2003 e s.m.i), fornisce indicazioni utili alla verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto di adesione all'iniziativa.

Art. 6 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per l'Università degli Studi di Torino: ateneo@pec.unito.it

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche). Le Parti si impegnano a trattare tali dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza, e solo per le finalità strettamente inerenti alla Convenzione e agli obblighi di legge, in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione, il Titolare del trattamento dei dati personali per la Regione è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica. I dati di contatto del Responsabile

della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Responsabile (esterno) del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è 5T s.r.l., i cui dati di contatto sono rpdp@5t.torino.it o, in alternativa, è possibile scrivere a 5T Srl, Corso Novara, 96 – 10152 Torino.

Per l'Università degli Studi di Torino, agli stessi fini, il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università nella persona del Rettore, il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dott. Massimo Bruno. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono rpdp@unito.it

Art. 8 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 9 - Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere è interamente a carico dell'Università. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.

Art. 10 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 11 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica

firmato digitalmente

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino

firmato digitalmente

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nella persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

il Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, cod. fiscale 00518460019, nella persona del Rettore/Direttore Generale _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023, sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;
- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente "Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)";
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;

- sede di Biella, 286 unità;
- sede di Cuneo, 2.007 unità;
- sede di Torino, 59.917 unità;
- Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
- Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l'auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall'auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l'istituzione di una forma di gratuità nell'utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all'ambito urbano;
- l'art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l'utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull'intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell'ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell'ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, le Parti hanno approvato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino in data 30 giugno 2025, un protocollo d'intesa;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che la Regione si impegni, fra l'altro:
 - a stipulare con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali le convenzioni attuative dell'iniziativa;
 - ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
 - a garantire la realizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di Società partecipate dalla Regione, dell'infrastruttura informatica finalizzata alla gestione della agevolazione tariffaria e alla emissione dei titoli di viaggio;
 - che il Politecnico di Torino si impegni:
 - a garantire la comunicazione, con modalità da definire, a tutti gli studenti, compresi gli studenti di nuova immatricolazione, dell'avvio dell'iniziativa, a firma del Rettore, del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore ai trasporti;
 - a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - a garantire i flussi finanziari utili ad assicurare parte della copertura finanziaria dell'iniziativa, per un importo complessivo pari ad € 400.000 annui, da riconoscere sulle annualità 2026, 2027 e 2028;

CONSIDERATO

che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avvenuta in data 29/07/2025, si rende necessario procedere alla stipula delle convenzioni attuative dell'iniziativa;

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo di interscambio dei dati, le modalità di comunicazione agli studenti e le modalità di liquidazione ed erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26.

Art. 3 – Requisiti di accesso all'iniziativa

Possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dal Politecnico di Torino;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;
- 3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione inferiore ad €85.000;
 - b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:
 - ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
 - PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000;
 - c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;
 - d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, erogate dal Politecnico, prevedendo il vincolo di utilizzo nell'ambito dell'iniziativa prevista dal citato Protocollo d'Intesa;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire;
- a realizzare, anche avvalendosi della collaborazione di Società partecipate dalla Regione, l'infrastruttura informatica finalizzata alla gestione della agevolazione tariffaria e alla emissione dei titoli di viaggio, assicurandosi di ottenere, da parte dei soggetti richiedenti l'agevolazione, il consenso al trattamento dei dati;

- ad eseguire eventuali verifiche ulteriori, rispetto a quelle effettuate al momento della richiesta, secondo modalità definite con successivo provvedimento, sulla base dei dati che saranno forniti dal Politecnico e per il cui trattamento il soggetto richiedente abbia fornito il consenso all'atto di adesione all'iniziativa.

Art. 5 – Impegni del Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino si impegna:

- ad inviare a tutti gli studenti nuovi immatricolati ed a quelli già iscritti ai corsi di I° e II° livello ed ai corsi di dottorato, di età inferiore ai 26 anni al momento dell'iscrizione, una comunicazione a mezzo mail, il cui contenuto è concordato con gli Uffici di comunicazione della Presidenza della Giunta Regionale, con cui li informa dell'iniziativa, rende loro noto i requisiti e dà evidenza del portale attraverso il quale presentare la richiesta;
- a garantire la massima diffusione dell'iniziativa, attraverso il proprio sito istituzionale, i propri social media, il proprio portale della didattica e tramite affissioni, nelle proprie sedi, del materiale all'uopo predisposto dalla Regione Piemonte;
- a stanziare, all'interno dei propri bilanci previsionali e relativi alle annualità 2026, 2027 e 2028, l'importo annuo di € 400.000, da riconoscere alla Regione Piemonte a sostegno dell'iniziativa;
- a liquidare alla Regione Piemonte, tramite le modalità che saranno comunicate dalla medesima, l'importo annuo di € 400.000, per le annualità 2026, 2027 e 2028, entro il 31 luglio di ogni anno, una volta comunicati dalla Regione l'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione, gli estremi di tesoreria su cui effettuare il versamento e la corretta causale da indicare nel medesimo;
- a mettere a disposizione della Regione, in ambiente informatico allo scopo predisposto, la possibilità di verificare, tramite interrogazione con il Codice Fiscale dello studente, il possesso dei requisiti per l'accesso all'iniziativa previsti dall'art. 3 ai punti 1), 2) e 3) lett. b) della presente Convenzione, sulla base delle informazioni in possesso dell'Università all'atto della richiesta. In assenza dei requisiti, il Politecnico, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente (d.lgs. 196/2003 e s.m.i), fornisce indicazioni utili alla verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto di adesione all'iniziativa.

Art. 6 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Politecnico di Torino: _____

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche). Le Parti si impegnano a trattare tali dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza, e solo per le finalità strettamente inerenti alla Convenzione e agli obblighi di legge, in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione, il Titolare del trattamento dei dati personali per la Regione è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il Responsabile (esterno) del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è 5T s.r.l., i cui dati di contatto sono rpdp@5t.torino.it o, in alternativa, è possibile scrivere a 5T Srl, Corso Novara, 96 – 10152 Torino.

Per il Politecnico di Torino, agli stessi fini, [specificare] il Titolare del trattamento dei dati personali è _____, il Delegato al trattamento dei dati personali è _____. I dati di contatto sono _____.

Art. 8 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 9 - Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere è interamente a carico del Politecnico. L'imposta di bollo è assolta mediante *[specificare qui la modalità scelta, es: "applicazione di contrassegno telematico", "assolvimento in modalità virtuale", "marca da bollo apposta con identificativo..."]*.

Art. 10 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 11 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica

firmato digitalmente

Il Rettore/Direttore Generale del Politecnico di Torino

firmato digitalmente

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nella persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

la Fondazione CRT, con sede legale in via XX Settembre 31, Torino, cod. fiscale 97542550013, nella persona del _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Fondazione;

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, nell'ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell'ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l'auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall'auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere

particolarmente efficace l'istituzione di una forma di gratuità nell'utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all'ambito urbano;

- l'art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l'utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull'intero territorio regionale;
- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;
- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente "Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)".
- per quanto sopra, Regione Piemonte ha approvato, con propria deliberazione della Giunta regionale n. 2-1405 del 23 luglio 2025 lo schema di un protocollo d'intesa fra le parti;
- lo schema di protocollo è stato altresì approvato, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 462 in data 29/07/2025, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT in data 29/07/2025.
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che la Fondazione CRT si impegni:
 - a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - a garantire i flussi finanziari utili ad assicurare parte della copertura finanziaria dell'iniziativa, per un importo complessivo pari ad € 4.500.000;
- che la Regione si impegni, fra l'altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;
 - a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;

- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. le compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa, sottoscritto tra le Parti in data 29/07/2025, prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce la modalità di erogazione, liquidazione ed accertamento in entrata, da parte dei firmatari, ognuno per le proprie parti di competenza, delle risorse destinate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, la cui durata è pari a 3 annualità, destinata, sperimentalmente per il primo anno, a studenti il cui ISEE è inferiore ad € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;
- 3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;
 - b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:
 - ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
 - PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);
 - c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;
 - d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Impegni della Fondazione CRT

La Fondazione CRT si impegna:

- a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa;

- a fornire il proprio contributo, ove richiesto, nella risoluzione di criticità riscontrabili da parte dei vari soggetti istituzionali coinvolti;
- ad erogare le risorse messe a disposizione secondo il seguente calendario:
 - per l'anno 2025, € 1.500.000 alla stipula del presente atto;
 - per l'anno 2026, € 1.200.000 entro il 31 marzo ed € 300.000 entro il 30 settembre;
 - per l'anno 2027, € 1.200.000 entro il 31 marzo ed € 300.000 entro il 30 settembre. Il trasferimento delle risorse relative all'anno 2027 è subordinato al ricevimento e alla verifica della rendicontazione per il periodo luglio 2025 - giugno 2026 come indicato all'art.4.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare le risorse in entrata sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza finanziaria, anche per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dalla Fondazione CRT;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere, alle Aziende titolari dei servizi di T.P.L. svolti nei comuni capoluogo coinvolti nell'iniziativa, le compensazioni economiche, come determinate nelle varie convenzioni attuative e secondo le scadenze temporali ivi riportate;
- a rendicontare annualmente l'efficacia dell'iniziativa, secondo la calendarizzazione di seguito prevista:
 - ottobre 2026, per il periodo luglio 2025-giugno 2026;
 - ottobre 2027, per il periodo luglio 2026-giugno 2027;
 - ottobre 2028, per il periodo luglio 2027-giugno 2028.

Ciascuna rendicontazione dovrà contenere lo stato di avanzamento dell'iniziativa, il numero di richieste pervenute suddivise per provincia, il numero di assegnatari suddiviso per provincia, la modalità di applicazione dei criteri di assegnazione delle agevolazioni tariffarie e uno schema comprovante sia l'effettivo utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione CRT sia l'utilizzo dei fondi a carico della Regione Piemonte, degli istituti universitari e di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Art. 5 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per la Fondazione CRT: att_istituzionale@cert.fondazionecrt.it

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 7 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 8 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere è interamente a carico della Fondazione CRT. L'imposta di bollo è assolta mediante *marca da bollo da 16,00 Euro ogni 100 righe di scrittura con annotazione numeri identificativi delle marche sulla Convenzione firmata digitalmente*]

Art. 9 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 10 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Per la Fondazione CRT

Il Presidente

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nella persona del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

la Fondazione Compagnia di San Paolo, con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II 75, Torino, cod. fiscale 00772450011, nella persona del _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Fondazione;

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, nell'ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell'ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l'auto privata;

- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall'auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l'istituzione di una forma di gratuità nell'utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all'ambito urbano;
- l'art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l'utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull'intero territorio regionale;
- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;
- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente "Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)".
- per quanto sopra, Regione Piemonte ha approvato, con propria deliberazione della Giunta regionale n. 2-1405 del 23 luglio 2025 lo schema di un protocollo d'intesa fra le parti;
- lo schema di protocollo è stato altresì approvato, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 462 in data 29/07/2025, e con verbale del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo in data 24/07/2025;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che la Fondazione Compagnia di San Paolo si impegni:
 - a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - a garantire i flussi finanziari utili ad assicurare parte della copertura finanziaria dell'iniziativa, per un importo complessivo pari ad € 4.500.000;
 - che la Regione si impegni, fra l'altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;

- a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. le compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa, sottoscritto tra le Parti in data 29/07/2025, prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce la modalità di erogazione, liquidazione ed accertamento in entrata, da parte dei firmatari, ognuno per le proprie parti di competenza, delle risorse destinate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, la cui durata è pari a 3 annualità, destinata, sperimentalmente per il primo anno, a studenti il cui ISEE è inferiore ad € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;
- 3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;
 - b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:
 - ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
 - PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);
 - c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;
 - d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Impegni della Fondazione Compagnia di San Paolo

La Fondazione Compagnia di San Paolo si impegna:

- a garantire, tramite la propria competenza in materia di comunicazione, la massima diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
- a fornire il proprio contributo, ove richiesto, nella risoluzione di criticità riscontrabili da parte dei vari soggetti istituzionali coinvolti;
- ad erogare le risorse messe a disposizione secondo il seguente calendario:
 - per l'anno 2025, € 1.500.000 alla stipula del presente atto;
 - per l'anno 2026, € 1.200.000 entro il 31 gennaio ed € 300.000 entro il 30 settembre;
 - per l'anno 2027, € 1.200.000 entro il 31 gennaio ed € 300.000 entro il 30 settembre. Il trasferimento delle risorse relative all'anno 2027 è subordinato al ricevimento e alla verifica della rendicontazione per il periodo luglio 2025 - giugno 2026 come indicato all'art.4.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare le risorse in entrata sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza finanziaria, anche per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere, alle Aziende titolari dei servizi di T.P.L. svolti nei comuni capoluogo coinvolti nell'iniziativa, le compensazioni economiche, come determinate nelle varie convenzioni attuative e secondo le scadenze temporali ivi riportate;
- a rendicontare annualmente l'efficacia dell'iniziativa, secondo la calendarizzazione di seguito prevista:
 - ottobre 2026, per il periodo luglio 2025-giugno 2026;
 - ottobre 2027, per il periodo luglio 2026-giugno 2027;
 - ottobre 2028, per il periodo luglio 2027-giugno 2028.

Ciascuna rendicontazione dovrà contenere lo stato di avanzamento dell'iniziativa, il numero di richieste pervenute suddivise per provincia, il numero di assegnatari suddiviso per provincia, la modalità di applicazione dei criteri di assegnazione delle agevolazioni tariffarie e uno schema comprovante sia l'effettivo utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione Compagnia di San Paolo sia l'utilizzo dei fondi a carico della Regione Piemonte, degli istituti universitari e di Fondazione CRT.

Art. 5 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per la Fondazione Compagnia di San Paolo: _____

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 7 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 8 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, il cui onere è interamente a carico della Fondazione Compagnia di San Paolo. L'imposta di bollo è assolta mediante *[specificare qui la modalità scelta, es: "applicazione di contrassegno telematico", "assolvimento in modalità virtuale", "marca da bollo apposta con identificativo..."]*

Art. 9 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 10 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Per la Fondazione Compagnia di San Paolo

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nelle persone del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____ e del Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio _____, domiciliati per la carica in Torino, ove sopra, che dichiarano di intervenire nel presente atto in qualità di legali rappresentanti dell'Ente

E

il Comune di Torino, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, cod. fiscale 00514490010, nella persona del Dirigente del Servizio Mobilità, Esercizio e Trasporto Pubblico Locale _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito anche AMP, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, cod. fiscale 97639830013, nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;

- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di “Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”, disponendo in merito all’entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;
- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”;
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l’auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall’auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l’istituzione di una forma di gratuità nell’utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all’ambito urbano;
- l’art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell’ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell’ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, Regione Piemonte ha approvato, con propria deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 del 23 luglio 2025, lo schema di un protocollo d’intesa fra le parti;
- lo schema di protocollo è stato altresì approvato, rispettivamente, con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 462 in data 29/07/2025, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMP n. 20/2025 in data 25/07/2025;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che i Comuni capoluogo si impegnino:
 - a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;

- a garantire, tramite le loro competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
- che la Regione si impegni, fra l'altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;
 - a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
 - ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;
- che AMP si impegni:
 - ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata ed erogate dalla Regione Piemonte, per un utilizzo vincolato al riconoscimento delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi di T.P.L., e ad erogare le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L., intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come riportato all'ultimo punto dell'elenco del paragrafo "Valutato" 3 del Protocollo d'Intesa;
 - a consuntivare, a seguito di verifiche, se previste, le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende di cui al punto precedente, sulla base dei dati economici e trasportistici forniti dalle stesse.

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti in data 29/07/2025 prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

SPECIFICATO

che gli abbonamenti rilasciati prima dell'avvio della misura attraverso agevolazioni con gli atenei non saranno oggetto di rimborso

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione da parte dei vari attori delle risorse destinate alla corresponsione, alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione, finalizzate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale

(tpl) per studenti universitari under 26, e, sperimentalmente per il primo anno, il cui ISEE è inferiore a € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;
- 3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
 - a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione inferiore ad € 85.000;
 - b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:
 - ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad € 85.000;
 - PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);
 - c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;
 - d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Determinazione delle compensazioni economiche

Considerato quanto previsto negli indirizzi regionali, approvati con le deliberazioni regionali richiamate in premessa, e l'impegno della Regione a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025, si stabilisce che le compensazioni economiche riconoscibili all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Torino per la mancata emissione dei titoli di viaggio di cui alla presente iniziativa, ammontano ad € 12.000.000,00 (IVA compresa) come parte fissa e invariabile a prescindere da ogni altra valutazione sull'effettivo utilizzo dei titoli di viaggio, e possono essere riconosciute secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente convenzione.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa ed i cui rapporti reciproci sono regolati, in base al Protocollo d'intesa, con atti convenzionali a parte;
- a stanziare risorse aggiuntive per il finanziamento integrale degli eventuali maggiori servizi che dovessero rendersi necessari per soddisfare la maggior domanda di trasporto conseguente all'iniziativa, eseguiti senza discapito per le altre linee di TPL. Tali maggiori servizi dovranno essere remunerati secondo il contratto di servizio vigente per ciascun esercizio anche con riferimento alle tempistiche, contratto attuale nr. 686/2012 artt. 29 e 30;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Torino, le compensazioni economiche di cui all'art. 3, secondo il seguente calendario:
 - risorse relative agli abbonamenti sottoscritti nell'anno 2025, a partire dall'avvio dell'iniziativa:
 - € 4.000.000 entro il mese di agosto 2025;
 - € 4.500.000 entro il mese di ottobre 2025;
 - € 2.000.000 entro il mese di aprile 2026;
 - € 1.500.000 entro il mese di giugno 2026;

- risorse relative agli abbonamenti sottoscritti nell'anno 2026:
 - € 7.000.000 entro il mese di giugno 2026;
 - € 3.500.000 entro il mese di ottobre 2026;
 - € 1.500.000 entro il mese di giugno 2027;
- risorse relative agli abbonamenti sottoscritti nell'anno 2027:
 - € 7.000.000 entro il mese di giugno 2027;
 - € 3.500.000 entro il mese di ottobre 2027;
 - € 1.500.000 entro il mese di giugno 2028;
- a non rilasciare, a partire dal secondo anno della misura, abbonamenti under 26, oggetto della presente convenzione, a studenti che nell'anno precedente siano stati beneficiari della misura e non abbiano raggiunto il numero minimo di validazioni previste pari a 60;
- a rendere disponibile a Agenzia Mobilità Piemontese e al gestore del servizio TPL urbano suburbano del territorio del Comune di Torino il numero degli abbonamenti emessi. Tale operazione dovrà avvenire necessariamente al termine dei 12 mesi di fruizione degli abbonamenti rilasciati nell'anno precedente, quindi entro Luglio 2026 per l'anno 2025/2026, Luglio 2027 per l'anno 2026/2027 e Luglio 2028 per l'anno 2027/2028.
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) si impegna:

- ad adottare gli atti necessari ad individuare con Trenitalia SpA, titolare del contratto di servizio SFM, le modalità di emissione dei titoli di viaggio e le relative modalità di controllo a bordo, che garantiscano la gratuità del trasporto fra le Stazioni comprese nel Comune di Torino, oltre alla Stazione di Grugliasco. Le risorse necessarie a garantire tali gratuità trovano copertura su altri capitoli di spesa e non rientrano tra le risorse stanziare di cui all'art. 3;
- ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata di cui agli articoli 3 e 4. Tali capitoli saranno vincolati al riconoscimento delle compensazioni economiche all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Torino;
- ad erogare le compensazioni economiche di cui al punto precedente, intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come determinate agli articoli 3 e 4;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati forniti dal sistema CSR BIP di Regione Piemonte;
- ad erogare all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Torino, a seguito di presentazione di regolare fattura, gli importi dei crediti esigibili dal medesimo secondo le seguenti scadenze:
 - risorse relative ai titoli rilasciati nell'anno 2025:
 - € 4.000.000 al 15 settembre 2025 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 agosto 2025 con scadenza 30 giorni d.f);
 - € 4.500.000 al 15 novembre 2025 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 ottobre 2025 con scadenza 30 giorni d.f)
 - € 2.000.000 al 15 maggio 2026 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 aprile 2026 con scadenza 30 giorni d.f)
 - € 1.500.000 al 15 luglio 2026 (previa fatturazione del gestore entro il 15 giugno 2026 con scadenza 30 giorni d.f);
 - risorse relative ai titoli rilasciati nell'anno 2026:

- € 7.000.000 entro il 15 luglio 2026 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 giugno 2026 con scadenza 30 giorni d.f);
- € 3.500.000 entro il 15 novembre 2026 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 ottobre 2026 con scadenza 30 giorni d.f);
- € 1.500.000 al 15 luglio 2027 (previa fatturazione del gestore entro il 15 giugno 2027 con scadenza 30 giorni d.f);
- risorse relative ai titoli rilasciati nell'anno 2027:
 - € 7.000.000 entro il 15 luglio 2027 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 giugno 2027 con scadenza 30 giorni d.f);
 - € 3.500.000 entro il 15 novembre 2027 (previa fatturazione Azienda titolare dei servizi di TPL entro il 15 ottobre 2027 con scadenza 30 giorni d.f);
 - € 1.500.000 al 15 luglio 2028 (previa fatturazione del gestore entro il 15 giugno 2028 con scadenza 30 giorni d.f).

Art. 6 – Impegni del Comune di Torino

Il Comune di Torino si impegna:

- a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
- a garantire, tramite le proprie competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 7 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Comune di Torino: _____
- per AMP: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 9 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 10 – Registrazione e Trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 11 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Il Direttore regionale della Direzione Ambiente, energia e territorio

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Torino

Il Dirigente Servizio Mobilità, Esercizio e Trasporto Pubblico Locale

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il Direttore

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nelle persone del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____ e del Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio _____, domiciliati per la carica in Torino, ove sopra, che dichiarano di intervenire nel presente atto in qualità di legali rappresentanti dell'Ente

E

Comune di Asti, con sede legale in Asti, Piazza San Secondo 1, cod. fiscale 00072360050, nella persona del Direttore/Dirigente del Settore/Servizio/Area _____, domiciliato per la carica in Asti, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito anche AMP, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, cod. fiscale 97639830013, nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;

- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”.
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l’auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall’auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l’istituzione di una forma di gratuità nell’utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all’ambito urbano;
- l’art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell’ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell’ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025, il Comune di Asti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 353 in data 29/07/2025, e AMP con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20/2025 in data 25/07/2025, hanno approvato un protocollo d’intesa fra le parti;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che i Comuni capoluogo si impegnino:
 - a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
 - a garantire, tramite le loro competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell’iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - che la Regione si impegni, fra l’altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;

- a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;
- che AMP si impegni:
 - ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata ed erogate dalla Regione Piemonte, ad utilizzo vincolato al riconoscimento delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi di T.P.L., e ad erogare le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L., intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come riportato all'ultimo punto dell'elenco del paragrafo "Valutato" 3 del Protocollo d'Intesa;
 - a consuntivare, a seguito di verifiche, se previste, le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende di cui al punto precedente, sulla base dei dati economici e trasportistici forniti dalle stesse.

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

SPECIFICATO

che gli abbonamenti rilasciati prima dell'avvio della misura attraverso agevolazioni con gli Atenei non saranno oggetto di rimborso

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione, da parte dei vari attori, delle risorse destinate alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione, finalizzate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, e, sperimentalmente per il primo anno, il cui ISEE è inferiore a € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;

3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:

a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;

b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:

- ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
- PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);

c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;

d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Determinazione delle compensazioni economiche

Considerato quanto previsto negli indirizzi regionali, approvati con le deliberazioni regionali richiamate in premessa, e l'impegno della Regione a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025, si stabilisce che le compensazioni economiche riconoscibili all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Asti per la mancata emissione dei titoli di viaggio di cui alla presente iniziativa, ammontano ad € 10.000,00 (IVA compresa), eventualmente integrabili a seguito di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa e dei suoi effetti sulla vendita degli altri titoli di viaggio, e possono essere riconosciute secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa ed i cui rapporti reciproci sono regolati, in base al Protocollo d'intesa, con atti convenzionali a parte;
- a stanziare le risorse aggiuntive per il finanziamento integrale degli eventuali maggiori servizi che dovessero rendersi necessari per soddisfare la maggior domanda di trasporto conseguente all'iniziativa, eseguiti senza discapito per le altre linee di TPL. Tali maggiori servizi dovranno essere remunerati secondo il contratto di servizio vigente per ciascun esercizio;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Asti, le compensazioni economiche di cui all'art. 3, entro il 31 agosto di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028);
- a non rilasciare, a partire dal secondo anno della misura, abbonamenti under 26 oggetto della presente convenzione a studenti che nell'anno precedente siano stati beneficiari della misura e non abbiano raggiunto il numero minimo di validazioni previste pari a 60;
- a rendere disponibile all'Agenzia della Mobilità Piemontese e al gestore del servizio TPL urbano suburbano del territorio del Comune di Asti il numero degli abbonamenti emessi. Tale operazione dovrà avvenire necessariamente al termine dei 12 mesi di fruizione degli abbonamenti rilasciati nell'anno precedente, quindi entro Luglio 2026 per l'anno 2025/2026, Luglio 2027 per l'anno 2026/2027 e Luglio 2028 per l'anno 2027/2028;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) si impegna:

- ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata di cui agli articoli 3 e 4. Tali capitoli saranno vincolati al riconoscimento delle compensazioni economiche all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Asti;
- ad erogare le compensazioni economiche di cui al punto precedente, intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come determinate all'articolo 3 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati economici e trasportistici forniti dall'Azienda, finalizzate a determinare le risorse aggiuntive di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati forniti dal sistema CSR BIP della Regione Piemonte;
- ad erogare all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Asti, a seguito di presentazione di regolare fattura, gli importi dei crediti esigibili dalla medesima, entro il 15 settembre di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028).

Art. 6 – Impegni del Comune di Asti

Il Comune di Asti si impegna:

- a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
- a garantire, tramite le proprie competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 7 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Comune di Asti: _____
- per AMP: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 9 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 10 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 11 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Il Direttore regionale della Direzione Ambiente, energia e territorio

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Asti

Il Direttore/Dirigente del Servizio/Settore/Area

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il Direttore

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nelle persone del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____ e del Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio _____, domiciliati per la carica in Torino, ove sopra, che dichiarano di intervenire nel presente atto in qualità di legali rappresentanti dell'Ente

E

Comune di Biella, con sede legale in Biella, Via Battistero 4, cod. fiscale 00221900020, nella persona del Direttore/Dirigente del Settore/Servizio/Area _____, domiciliato per la carica in Biella, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito anche AMP, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, cod. fiscale 97639830013, nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;

- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”.
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Biella, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Biella, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Biella, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l’auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall’auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l’istituzione di una forma di gratuità nell’utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all’ambito urbano;
- l’art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell’ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell’ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025, il Comune di Biella con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 28/07/2025, e AMP con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20/2025 in data 25/07/2025, hanno approvato un protocollo d’intesa fra le parti;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che i Comuni capoluogo si impegnino:
 - a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
 - a garantire, tramite le loro competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell’iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - che la Regione si impegni, fra l’altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;

- a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;
- che AMP si impegni:
 - ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata ed erogate dalla Regione Piemonte, ad utilizzo vincolato al riconoscimento delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi di T.P.L., e ad erogare le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L., intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come riportato all'ultimo punto dell'elenco del paragrafo "Valutato" 3 del Protocollo d'Intesa;
 - a consuntivare, a seguito di verifiche, se previste, le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende di cui al punto precedente, sulla base dei dati economici e trasportistici forniti dalle stesse.

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

SPECIFICATO

che gli abbonamenti rilasciati prima dell'avvio della misura attraverso agevolazioni con gli Atenei non saranno oggetto di rimborso

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione, da parte dei vari attori, delle risorse destinate alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione, finalizzate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, e, sperimentalmente per il primo anno, il cui ISEE è inferiore a € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;

3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:

a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;

b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:

- ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
- PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);

c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;

d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Determinazione delle compensazioni economiche

Considerato quanto previsto negli indirizzi regionali, approvati con le deliberazioni regionali richiamate in premessa, e l'impegno della Regione a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025, si stabilisce che le compensazioni economiche riconoscibili all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Biella per la mancata emissione dei titoli di viaggio di cui alla presente iniziativa, ammontano ad € 10.000,00 (IVA compresa), eventualmente integrabili a seguito di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa e dei suoi effetti sulla vendita degli altri titoli di viaggio, e possono essere riconosciute secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa ed i cui rapporti reciproci sono regolati, in base al Protocollo d'intesa, con atti convenzionali a parte;
- a stanziare le risorse aggiuntive per il finanziamento integrale degli eventuali maggiori servizi che dovessero rendersi necessari per soddisfare la maggior domanda di trasporto conseguente all'iniziativa, eseguiti senza discapito per le altre linee di TPL. Tali maggiori servizi dovranno essere remunerati secondo il contratto di servizio vigente per ciascun esercizio;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Biella, le compensazioni economiche di cui all'art. 3, entro il 31 agosto di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028);
- a non rilasciare, a partire dal secondo anno della misura, abbonamenti under 26 oggetto della presente convenzione a studenti che nell'anno precedente siano stati beneficiari della misura e non abbiano raggiunto il numero minimo di validazioni previste pari a 60;
- a rendere disponibile all'Agenzia della Mobilità Piemontese e al gestore del servizio TPL urbano suburbano del territorio del Comune di Biella il numero degli abbonamenti emessi. Tale operazione dovrà avvenire necessariamente al termine dei 12 mesi di fruizione degli abbonamenti rilasciati nell'anno precedente, quindi entro Luglio 2026 per l'anno 2025/2026, Luglio 2027 per l'anno 2026/2027 e Luglio 2028 per l'anno 2027/2028;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) si impegna:

- ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata di cui agli articoli 3 e 4. Tali capitoli saranno vincolati al riconoscimento delle compensazioni economiche all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Biella;
- ad erogare le compensazioni economiche di cui al punto precedente, intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come determinate all'articolo 3 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati economici e trasportistici forniti dall'Azienda, finalizzate a determinare le risorse aggiuntive di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati forniti dal sistema CSR BIP della Regione Piemonte;
- ad erogare all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Biella, a seguito di presentazione di regolare fattura, gli importi dei crediti esigibili dalla medesima, entro il 15 settembre di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028).

Art. 6 – Impegni del Comune di Biella

Il Comune di Biella si impegna:

- a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
- a garantire, tramite le proprie competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 7 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Comune di Biella: _____
- per AMP: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 9 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 10 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. La presente

Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 11 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Il Direttore regionale della Direzione Ambiente, energia e territorio

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Biella

Il Direttore/Dirigente del Servizio/Settore/Area

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il Direttore

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nelle persone del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____ e del Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio _____, domiciliati per la carica in Torino, ove sopra, che dichiarano di intervenire nel presente atto in qualità di legali rappresentanti dell'Ente

E

Comune di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Via Roma 28, cod. fiscale 00480530047, nella persona del Dirigente del Settore/Servizio _____, domiciliato per la carica in Cuneo, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito anche AMP, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, cod. fiscale 97639830013, nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;

- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”.
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l’auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall’auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l’istituzione di una forma di gratuità nell’utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all’ambito urbano;
- l’art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell’ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell’ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025, il Comune di Cuneo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 in data 24/07/2025, e AMP con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20/2025 in data 25/07/2025, hanno approvato un protocollo d’intesa fra le parti;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che i Comuni capoluogo si impegnino:
 - a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
 - a garantire, tramite le loro competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell’iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - che la Regione si impegni, fra l’altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;

- a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;
- che AMP si impegni:
 - ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata ed erogate dalla Regione Piemonte, ad utilizzo vincolato al riconoscimento delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi di T.P.L., e ad erogare le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L., intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come riportato all'ultimo punto dell'elenco del paragrafo "Valutato" 3 del Protocollo d'Intesa;
 - a consuntivare, a seguito di verifiche, se previste, le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende di cui al punto precedente, sulla base dei dati economici e trasportistici forniti dalle stesse.

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

SPECIFICATO

che gli abbonamenti rilasciati prima dell'avvio della misura attraverso agevolazioni con gli Atenei non saranno oggetto di rimborso

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione, da parte dei vari attori, delle risorse destinate alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione, finalizzate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, e, sperimentalmente per il primo anno, il cui ISEE è inferiore a € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;

3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:

a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;

b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:

- ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
- PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);

c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;

d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Determinazione delle compensazioni economiche

Considerato quanto previsto negli indirizzi regionali, approvati con le deliberazioni regionali richiamate in premessa, e l'impegno della Regione a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025, si stabilisce che le compensazioni economiche riconoscibili all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Cuneo per la mancata emissione dei titoli di viaggio di cui alla presente iniziativa, ammontano ad € 30.000,00 (IVA compresa), eventualmente integrabili a seguito di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa e dei suoi effetti sulla vendita degli altri titoli di viaggio, e possono essere riconosciute secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa ed i cui rapporti reciproci sono regolati, in base al Protocollo d'intesa, con atti convenzionali a parte;
- a stanziare le risorse aggiuntive per il finanziamento integrale degli eventuali maggiori servizi che dovessero rendersi necessari per soddisfare la maggior domanda di trasporto conseguente all'iniziativa, eseguiti senza discapito per le altre linee di TPL. Tali maggiori servizi dovranno essere remunerati secondo il contratto di servizio vigente per ciascun esercizio;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Cuneo, le compensazioni economiche di cui all'art. 3, entro il 31 agosto di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028);
- a non rilasciare, a partire dal secondo anno della misura, abbonamenti under 26 oggetto della presente convenzione a studenti che nell'anno precedente siano stati beneficiari della misura e non abbiano raggiunto il numero minimo di validazioni previste pari a 60;
- a rendere disponibile all'Agenzia della Mobilità Piemontese e al gestore del servizio TPL urbano suburbano del territorio del Comune di Cuneo il numero degli abbonamenti emessi. Tale operazione dovrà avvenire necessariamente al termine dei 12 mesi di fruizione degli abbonamenti rilasciati nell'anno precedente, quindi entro Luglio 2026 per l'anno 2025/2026, Luglio 2027 per l'anno 2026/2027 e Luglio 2028 per l'anno 2027/2028;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) si impegna:

- ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata di cui agli articoli 3 e 4. Tali capitoli saranno vincolati al riconoscimento delle compensazioni economiche all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Cuneo;
- ad erogare le compensazioni economiche di cui al punto precedente, intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come determinate all'articolo 3 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati economici e trasportistici forniti dall'Azienda, finalizzate a determinare le risorse aggiuntive di cui all'art .4 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati forniti dal sistema CSR BIP della Regione Piemonte;
- ad erogare all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Cuneo, a seguito di presentazione di regolare fattura, gli importi dei crediti esigibili dalla medesima, entro il 15 settembre di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028).

Art. 6 – Impegni del Comune di Cuneo

Il Comune di Cuneo si impegna:

- a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
- a garantire, tramite le proprie competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 7 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Comune di Cuneo: _____
- per AMP: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 9 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 10 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. La presente

Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 11 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Il Direttore regionale della Direzione Ambiente, energia e territorio

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Cuneo

Il Direttore/Dirigente del Servizio/Settore/Area

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il Direttore

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nelle persone del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____ e del Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio _____, domiciliati per la carica in Torino, ove sopra, che dichiarano di intervenire nel presente atto in qualità di legali rappresentanti dell'Ente

E

Comune di Novara, con sede legale in Novara, Via Fratelli Rosselli 1, cod. fiscale 00125680033, nella persona del Dirigente del Settore/Servizio _____, domiciliato per la carica in Novara, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito anche AMP, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, cod. fiscale 97639830013, nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;

- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”.
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Asti, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Asti, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l’auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall’auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l’istituzione di una forma di gratuità nell’utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all’ambito urbano;
- l’art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell’ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell’ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025, il Comune di Novara con Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 in data 03/06/2025, e AMP con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20/2025 in data 25/07/2025, hanno approvato un protocollo d’intesa fra le parti;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che i Comuni capoluogo si impegnino:
 - a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
 - a garantire, tramite le loro competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell’iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - che la Regione si impegni, fra l’altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;

- a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;
- che AMP si impegni:
 - ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata ed erogate dalla Regione Piemonte, ad utilizzo vincolato al riconoscimento delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi di T.P.L., e ad erogare le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L., intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come riportato all'ultimo punto dell'elenco del paragrafo "Valutato" 3 del Protocollo d'Intesa;
 - a consuntivare, a seguito di verifiche, se previste, le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende di cui al punto precedente, sulla base dei dati economici e trasportistici forniti dalle stesse.

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

SPECIFICATO

che gli abbonamenti rilasciati prima dell'avvio della misura attraverso agevolazioni con gli Atenei non saranno oggetto di rimborso

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione, da parte dei vari attori, delle risorse destinate alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione, finalizzate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, e, sperimentalmente per il primo anno, il cui ISEE è inferiore a € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;

3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:

a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;

b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:

- ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad € 85.000;
- PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);

c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;

d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Determinazione delle compensazioni economiche

Considerato quanto previsto negli indirizzi regionali, approvati con le deliberazioni regionali richiamate in premessa, e l'impegno della Regione a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025, si stabilisce che le compensazioni economiche riconoscibili all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Novara per la mancata emissione dei titoli di viaggio di cui alla presente iniziativa, ammontano ad € 30.000,00 (IVA compresa), eventualmente integrabili a seguito di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa e dei suoi effetti sulla vendita degli altri titoli di viaggio, e possono essere riconosciute secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa ed i cui rapporti reciproci sono regolati, in base al Protocollo d'intesa, con atti convenzionali a parte;
- a stanziare le risorse aggiuntive per il finanziamento integrale degli eventuali maggiori servizi che dovessero rendersi necessari per soddisfare la maggior domanda di trasporto conseguente all'iniziativa, eseguiti senza discapito per le altre linee di TPL. Tali maggiori servizi dovranno essere remunerati secondo il contratto di servizio vigente per ciascun esercizio;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Novara, le compensazioni economiche di cui all'art. 3, entro il 31 agosto di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028);
- a non rilasciare, a partire dal secondo anno della misura, abbonamenti under 26 oggetto della presente convenzione a studenti che nell'anno precedente siano stati beneficiari della misura e non abbiano raggiunto il numero minimo di validazioni previste pari a 60;
- a rendere disponibile all'Agenzia della Mobilità Piemontese e al gestore del servizio TPL urbano suburbano del territorio del Comune di Novara il numero degli abbonamenti emessi. Tale operazione dovrà avvenire necessariamente al termine dei 12 mesi di fruizione degli abbonamenti rilasciati nell'anno precedente, quindi entro Luglio 2026 per l'anno 2025/2026, Luglio 2027 per l'anno 2026/2027 e Luglio 2028 per l'anno 2027/2028;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) si impegna:

- ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata di cui agli articoli 3 e 4. Tali capitoli saranno vincolati al riconoscimento delle compensazioni economiche all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Novara;
- ad erogare le compensazioni economiche di cui al punto precedente, intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come determinate all'articolo 3 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati economici e trasportistici forniti dall'Azienda, finalizzate a determinare le risorse aggiuntive di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati forniti dal sistema CSR BIP della Regione Piemonte;
- ad erogare all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Novara, a seguito di presentazione di regolare fattura, gli importi dei crediti esigibili dalla medesima, entro il 15 settembre di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028).

Art. 6 – Impegni del Comune di Novara

Il Comune di Novara si impegna:

- a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
- a garantire, tramite le proprie competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 7 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Comune di Novara: _____
- per AMP: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 9 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 10 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. La presente

Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 11 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Il Direttore regionale della Direzione Ambiente, energia e territorio

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Novara

Il Direttore/Dirigente del Servizio/Settore/Area

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il Direttore

(firmato digitalmente)

**ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA
E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ATTRAVERSO AZIONI DI POLITICA TARIFFARIA.
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
NELL'USO DEL TPL PER STUDENTI UNIVERSITARI UNDER 26**

TRA

la Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Piemonte 1, cod. fiscale 8008760016, nelle persone del Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica _____ e del Direttore della Direzione Ambiente, energia e territorio _____, domiciliati per la carica in Torino, ove sopra, che dichiarano di intervenire nel presente atto in qualità di legali rappresentanti dell'Ente

E

Comune di Vercelli, con sede legale in Vercelli, Piazza del Municipio 5, cod. fiscale 00355580028, nella persona del Direttore/Dirigente del Settore/Servizio/Area _____, domiciliato per la carica in Vercelli, ove sopra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito anche AMP, con sede legale in Torino, Corso Marconi 10, cod. fiscale 97639830013, nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Agenzia

di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha istituito un quadro normativo unitario e vincolante in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria, allo scopo di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, il quale delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente da parte di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni ed Enti locali);
- con deliberazione del Consiglio regionale (DCR) n. 364-6854 del 25 marzo 2019, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e in coerenza con i disposti del d.lgs. 155/2010, è stato approvato il Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), aggiornando l'allora vigente Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, approvato con la citata legge regionale 43/2000, nonché i relativi Stralci di Piano, in materia di riscaldamento, condizionamento e risparmio energetico e in materia di mobilità, adottati negli anni successivi;
- il decreto legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 6 novembre 2023, stabilisce che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna devono provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi Piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 23-7444 del 13 settembre 2023 sono state approvate le disposizioni in attuazione del citato decreto legge 121/2023;
- con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024, la Giunta Regionale ha adottato la proposta di "Aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA)", disponendo in merito all'entrata in vigore delle relative misure di salvaguardia;

- con Deliberazione del 10 dicembre 2024, n. 18 – 28783, il Consiglio regionale ha, quindi, approvato il vigente “Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA)”.
- la popolazione universitaria nei capoluoghi di provincia piemontesi ammonta, alla data di stipula del presente atto, a 107.571 unità, così suddivise:
 - Università degli Studi di Torino, 63.069 unità:
 - sede di Vercelli, 859 unità;
 - sede di Biella, 286 unità;
 - sede di Cuneo, 2.007 unità;
 - sede di Torino, 59.917 unità;
 - Politecnico di Torino, sede unica di Torino, 29.617 unità;
 - Università del Piemonte Orientale:
 - sede di Alessandria, 3.678 unità;
 - sede di Vercelli, 304 unità;
 - sede di Biella, 100 unità;
 - sede di Cuneo, 126 unità;
 - sede di Novara, 7.317 unità;
 - sede di Verbania, 87 unità;
 - sede di Vercelli, 3.273 unità;
- la mobilità nel territorio regionale di questa categoria di utenti è garantita in forme e mezzi differenziati, fra cui, anche, l’auto privata;
- gli studenti universitari sono fra i soggetti più sensibili relativamente alle tematiche ambientali, ragion per cui, per incentivare la traslazione modale dall’auto privata al trasporto pubblico potrebbe essere particolarmente efficace l’istituzione di una forma di gratuità nell’utilizzo del mezzo pubblico, con particolare riferimento all’ambito urbano;
- l’art. 12 della l.r. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, individuando eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci, al fine di promuovere, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, l’utilizzo del sistema di trasporto collettivo sull’intero territorio regionale;
- la Regione Piemonte, nell’ottica di rendere sempre di più Torino e il Piemonte una terra universitaria pronta ad offrire una gamma di servizi che possano essere di supporto agli studenti iscritti agli atenei del territorio, ha ritenuto strategico e prioritario attivare una misura di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico locale rivolta agli studenti universitari under 26, anche nell’ambito di una crescente e condivisa attenzione da parte delle nuove generazioni nei confronti della tutela ambientale;
- a tale riguardo, Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1405 in data 23/07/2025, il Comune di Vercelli con Deliberazione della Giunta Comunale n. 331 in data 24/07/2025, e AMP con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20/2025 in data 25/07/2025, hanno approvato un protocollo d’intesa fra le parti;
- il protocollo prevede, fra i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti:
 - che i Comuni capoluogo si impegnino:
 - a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
 - a garantire, tramite le loro competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell’iniziativa, anche presso i soggetti beneficiari della medesima;
 - che la Regione si impegni, fra l’altro :
 - a definire il nuovo assetto tariffario su tutto il territorio regionale per la categoria di utenti individuata;

- a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025;
- ad erogare all'Agenzia della Mobilità Piemontese le risorse necessarie alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione;
- che AMP si impegni:
 - ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata ed erogate dalla Regione Piemonte, ad utilizzo vincolato al riconoscimento delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi di T.P.L., e ad erogare le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L., intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come riportato all'ultimo punto dell'elenco del paragrafo "Valutato" 3 del Protocollo d'Intesa;
 - a consuntivare, a seguito di verifiche, se previste, le compensazioni economiche riconoscibili alle Aziende di cui al punto precedente, sulla base dei dati economici e trasportistici forniti dalle stesse.

CONSIDERATO

che gli indirizzi regionali, approvati con le richiamate deliberazioni della Giunta regionale, e il Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Parti prevedono di stipulare, con gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali, le convenzioni attuative dell'iniziativa;

SPECIFICATO

che gli abbonamenti rilasciati prima dell'avvio della misura attraverso agevolazioni con gli Atenei non saranno oggetto di rimborso

RITENUTO

pertanto opportuno addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa,

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione definisce il processo, la modalità di comunicazione, la modalità di quantificazione, erogazione e liquidazione, da parte dei vari attori, delle risorse destinate alla corresponsione alle Aziende esercenti i servizi di T.P.L. delle compensazioni economiche ad esse riconoscibili, a seguito delle operazioni di consuntivazione, finalizzate all'attuazione delle agevolazioni tariffarie nell'uso del trasporto pubblico locale (tpl) per studenti universitari under 26, e, sperimentalmente per il primo anno, il cui ISEE è inferiore a € 85.000.

In particolare, possono accedere all'iniziativa, e richiedere il titolo di gratuità, coloro i quali:

- 1) siano iscritti ad un corso di I° o II° livello o ad un Dottorato tenuto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino o dall'Università Piemonte Orientale;
- 2) non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della richiesta;

3) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:

a) un ISEE utile a produrre una riduzione delle tasse di iscrizione, in corso di validità, inferiore ad €85.000;

b) nel caso di studenti stranieri, le seguenti attestazioni:

- ISEE parificato per studenti stranieri inferiore ad €85.000;
- PIL pro-capite a Parità di Potere d'Acquisto (PPA) del Paese di residenza inferiore ad €85.000 (in quanto considerato come ISEE equivalente per gli studenti stranieri iscritti all'Università di Torino e al Politecnico di Torino);

c) idoneità per beneficiare di borsa di studio EDISU;

d) avere una invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, oppure un riconoscimento di handicap, ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 – Determinazione delle compensazioni economiche

Considerato quanto previsto negli indirizzi regionali, approvati con le deliberazioni regionali richiamate in premessa, e l'impegno della Regione a definire, nel dettaglio, il costo della agevolazione tariffaria, utilizzando il criterio del mancato introito per le aziende di trasporto, calcolato sulla base delle rilevazioni valide per l'anno accademico 2024/2025, si stabilisce che le compensazioni economiche riconoscibili all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Vercelli per la mancata emissione dei titoli di viaggio di cui alla presente iniziativa, ammontano ad € 10.000,00 (IVA compresa), eventualmente integrabili a seguito di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa e dei suoi effetti sulla vendita degli altri titoli di viaggio, e possono essere riconosciute secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 – Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna:

- ad adeguare gli stanziamenti sui capitoli di propria competenza, in termini di importi e di annualità di competenza, per assicurare la copertura finanziaria complessiva della misura, anche in relazione al concorso finanziario dei vari attori istituzionali coinvolti, con la Regione Piemonte, nell'attuazione dell'iniziativa;
- ad accertare le risorse in entrata, liquidate dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa ed i cui rapporti reciproci sono regolati, in base al Protocollo d'intesa, con atti convenzionali a parte;
- a stanziare le risorse aggiuntive per il finanziamento integrale degli eventuali maggiori servizi che dovessero rendersi necessari per soddisfare la maggior domanda di trasporto conseguente all'iniziativa, eseguiti senza discapito per le altre linee di TPL. Tali maggiori servizi dovranno essere remunerati secondo il contratto di servizio vigente per ciascun esercizio;
- ad erogare ad AMP le risorse necessarie a corrispondere all'Azienda titolare del servizio di T.P.L. urbano svolto nel Comune di Vercelli, le compensazioni economiche di cui all'art. 3, entro il 31 agosto di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028);
- a non rilasciare, a partire dal secondo anno della misura, abbonamenti under 26 oggetto della presente convenzione a studenti che nell'anno precedente siano stati beneficiari della misura e non abbiano raggiunto il numero minimo di validazioni previste pari a 60;
- a rendere disponibile all'Agenzia della Mobilità Piemontese e al gestore del servizio TPL urbano suburbano del territorio del Comune di Vercelli il numero degli abbonamenti emessi. Tale operazione dovrà avvenire necessariamente al termine dei 12 mesi di fruizione degli abbonamenti rilasciati nell'anno precedente, quindi entro Luglio 2026 per l'anno 2025/2026, Luglio 2027 per l'anno 2026/2027 e Luglio 2028 per l'anno 2027/2028;
- a realizzare una campagna informativa per la conoscenza della misura e dei requisiti per poterne usufruire.

Art. 5 – Impegni dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP)

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) si impegna:

- ad istituire appositi capitoli di bilancio, atti ad accertare le risorse in entrata di cui agli articoli 3 e 4. Tali capitoli saranno vincolati al riconoscimento delle compensazioni economiche all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Vercelli;
- ad erogare le compensazioni economiche di cui al punto precedente, intendendosi per "riconoscibili" esclusivamente quelle definite dalla Regione Piemonte, come determinate all'articolo 3 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati economici e trasportistici forniti dall'Azienda, finalizzate a determinare le risorse aggiuntive di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
- ad eseguire le necessarie operazioni di verifica dei dati relativi al numero di abbonamenti rilasciati forniti dal sistema CSR BIP della Regione Piemonte;
- ad erogare all'Azienda titolare dei servizi di T.P.L. nel territorio del Comune di Vercelli, a seguito di presentazione di regolare fattura, gli importi dei crediti esigibili dalla medesima, entro il 15 settembre di ogni anno ricompreso nel triennio di validità dell'iniziativa (2026, 2027 e 2028).

Art. 6 – Impegni del Comune di Vercelli

Il Comune di Vercelli si impegna:

- a partecipare, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, alla corretta consuntivazione delle compensazioni dovute alle aziende esercenti servizi di T.P.L.;
- a garantire, tramite le proprie competenze in materia di comunicazione, la massima diffusione dell'iniziativa.

Art. 7 – Modalità di comunicazione tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi:

- per la Regione Piemonte: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
- per il Comune di Vercelli: _____
- per AMP: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Eventuali dati personali acquisiti dalle Parti, nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali istituzionali.

Art. 9 - Durata ed efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2028.

Art. 10 – Registrazione e trattamento fiscale

La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che avrà presentato richiesta di registrazione. La presente

Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 11 - Elezione di domicilio

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 12 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Firme

Per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica

(firmato digitalmente)

Il Direttore regionale della Direzione Ambiente, energia e territorio

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Vercelli

Il Direttore/Dirigente del Servizio/Settore/Area

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese

Il Direttore

(firmato digitalmente)